

CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA

DECISIONE N. 1/2022

All'udienza del 28 aprile 2022 la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello si è riunita per trattare il reclamo introdotto via PEC in data 17 aprile 2022 dalla ASD Lazio Hockey Prato Giovani in persona del suo Presidente Avv. Roberto Brocco, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale di cui al comunicato ufficiale n. 123/2022 con la quale era stata irrogata al giocatore sig. Brocco Giulio del predetto sodalizio la sanzione della squalifica di una giornata per aver, al termine della gara del campionato di Serie A1 Maschile disputata tra la Polisportiva Ferrini e la ASD Lazio Hockey Prato Giovani il 9 aprile 2022, colpito con una manata al volto un giocatore della squadra avversaria.

Con il ricorso e la successiva integrazione avvenuta con il deposito, nei termini di rito, di motivi aggiunti a seguito dell'avvenuta ostensione del verbale di gara e degli ulteriori documenti posti a fondamento del provvedimento reclamato, il sodalizio reclamante censurava il provvedimento perché privo del presupposto fondante il potere sanzionatorio del Giudice Sportivo in quanto il fatto, verificatosi all'interno del recinto di gioco, non era stato contestato e sanzionato immediatamente dall'arbitro con un cartellino rosso in violazione dell'articolo 82, comma 1, lettera a) del Regolamento di giustizia e dell'art. 31 del regolamento campionato e gare della FIH.

Il reclamante, inoltre, deduceva una erronea compilazione del verbale di gara in quanto nell'allegato allo stesso, sottoscritto da entrambi gli arbitri, il fatto veniva qualificato come "schiaffo al volto di un avversario" mentre nei chiarimenti successivi richiesti dal Giudice Sportivo, un solo arbitro confermava di aver visto il giocatore Giulio Brocco "colpire con una manata il volto di un avversario", non meglio identificato, a fine gara.

Il ricorrente, quindi, concludeva affinché la Corte Sportiva di Appello adita volesse: *"accogliere il reclamo presentato dalla ASD Lazio Hockey Prato Giovani e procedere all'annullamento*

della decisione presa in data 12 aprile 2022 dal Giudice Sportivo Nazionale (C.U. n. 123 a.s. 2021/2022) riguardo la giornata di squalifica al giocatore Brocco Giulio per i motivi esposti, disponendo conseguentemente la restituzione al sodalizio reclamante della tassa reclamo”.

All’udienza di discussione partecipava il Presidente del sodalizio reclamante, l’Avv. Roberto Brocco, il quale nel rappresentare che nella fattispecie il giocatore Giulio Brocco non aveva compiuto il fatto sanzionato, illustrava ampiamente le ragioni del ricorso e insisteva per il suo accoglimento.

La Corte si riuniva in camera di consiglio e, all’esito, decideva come da separato dispositivo e si riservava il deposito della motivazione.

MOTIVI

Preliminarmente, questa Corte ritiene che il Giudice Sportivo abbia esercitato correttamente il proprio potere sanzionatorio sulla base di quanto riportato nel verbale di gara e sulle successive precisazioni fornite dagli ufficiali di gara in sede istruttoria.

Il Collegio, infatti, ritiene che nel caso di specie non sussistesse un dovere per gli ufficiali di gara di applicare la sanzione immediata del cartellino rosso e che essa costituisca presupposto legittimante il conseguente potere sanzionatorio del Giudice Sportivo, in quanto il fatto, benché realizzatosi all’interno del recinto di gioco si era verificato dopo il fischio finale e, quindi, ad incontro ormai concluso.

La ratio dell’art. 31 del Regolamento Campionati e Gare, infatti, è quello di individuare una serie di sanzioni graduate da applicarsi “in corso di gara” e che abbiano la funzione di incidere sullo svolgimento della gara stessa.

Tra esse, in particolare, la sanzione del cartellino rosso viene inflitta allo scopo di impedire al responsabile dell’infrazione la ulteriore prosecuzione della gara.

Appare evidente, quindi, che a gara conclusa non sussisterebbero le ragioni che giustificano l’irrogazione di una sanzione immediata senza che ciò precluda al Giudice Sportivo di

valutare sul piano disciplinare i comportamenti avvenuti dopo il fischio finale e portati alla sua cognizione dal direttore di gara mediante la verbalizzazione nel referto arbitrale.

Quanto alla segnalata differenza nella descrizione del fatto tra quanto verbalizzato nell'allegato al referto e quanto successivamente dichiarato dai verbalizzanti al Giudice Sportivo, si ritiene, da un lato, che la diversa qualificazione sotto il profilo lessicale tra "schiaffo" e "manata al volto", non può costituire valido presupposto per l'annullamento della sanzione, atteso che il comportamento per il quale il giocatore è stato sanzionato, con una sola giornata di squalifica, è, come reca il provvedimento, la "manata al volto", e non già uno "schiaffo", per il quale la sanzione di un turno di squalifica apparirebbe persino blanda; dall'altro, che la manata al volto costituisce, comunque, un comportamento quantomeno irrispettoso ed antisportivo che giustifica la sanzione irrogata.

In ultimo, circa l'attendibilità della dichiarazione dell'arbitro che ha dichiarato di aver assistito all'episodio, si rileva che per consolidato principio di diritto sportivo, il verbale dell'arbitro ha valore di fede privilegiata di quanto dichiarato essersi verificato alla sua presenza e, pertanto, la dichiarazione anche di un solo ufficiale di gara assume valore di presunzione di veridicità.

Al riguardo, deve peraltro osservarsi che le dichiarazioni degli altri ufficiali verbalizzanti non smentiscono le dichiarazioni dell'arbitro, sulle quali si è fondato il provvedimento sanzionatorio, ma, semplicemente, nel confermare che a fine partita, comunque, vi era stato un diverbio tra i giocatori delle due squadre e che questi erano venuti a contatto tanto dal dover essere separati, si limitano a precisare che dalla loro posizione non erano in grado di vedere se vi fosse stata la manata e chi l'avesse inferta.

A parere di questa Corte, pertanto, in assenza di smentite da parte degli altri ufficiali di gara, la dichiarazione di uno degli arbitri è elemento di prova sufficiente a far ritenere la

circostanza ivi riportata dimostrata ed a giustificare l'irrogazione della sanzione da parte del Giudice Sportivo.

P.Q.M.

- Visti gli articoli 109 e 82, comma 1 lettera a) del Regolamento di Giustizia FIH e gli artt. 30, 31 e 46 del Regolamento Gare e Campionati, nonché gli artt. 17 e 22 del Regolamento Comitato Italiano Ufficiali di Gara,
- rigetta il reclamo presentato dalla ASD Lazio Hockey Prato Giovani in persona del legale rappresentante *pro tempore* e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato.

Dispone l'incameramento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Così deciso in Roma, 28 aprile - 05 maggio 2022

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Avv. Achille Reali

I Componenti

F.to Avv. Vincenzo Corona

F.to Avv. Massimiliano Di Girolamo

F.to Avv. Luca Di Gregorio

F.to Avv. Ersilia Sibilio

Per la pubblicazione
Roma, 5 maggio 2022

Il Segretario Generale
Cinzia Profeta

